

TRIBUNALE DI SIENA.
Sezione Lavoro

Controversia di lavoro (privato o pubblico) o in materia di previdenza ed assistenza.
Decreto di fissazione udienza di discussione (art. 415 cpc) e altri eventuali provvedimenti.

984/2023 rgl

il giudice, in funzione di giudice del lavoro
visto il ricorso depositato in cancelleria il 04/09/2023
provvedendo ex art. 415 cpc
fissa davanti a sé l'udienza di discussione, alla quale le parti
sono tenute a comparire personalmente
per il giorno **01/03/2024** ore 13:00.

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente
difficile per il rilevante numero dei destinatari;

rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici
proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al
raggiungimento dello scopo;

visto l'art. 151 cpc;

su istanza di parte;

prescrive che la notificazione del ricorso e del decreto, da
considerarsi esteso in calce al ricorso, sia eseguita - quanto ai soli
"controinteressati" - mediante inserimento nell'apposita sezione del
sito web ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per
intero nella sezione atti di notifica 2023 del medesimo sito, oltre ad
un elenco dei controinteressati (elenco nominativo con posizione in
graduatoria limitatamente ai controinteressati dell'ambito
concorsuale e territoriale specifici rilevanti) atti da permanere fino
all'esito del giudizio di primo grado.

Parte convenuta è invitata a costituirsi, a mezzo difensore (salvo il caso previsto
dall'art. 417 cpc: valore della causa non superiore a € 129,11), nel termine di almeno 10
giorni prima dell'udienza stabilita (art. 416 cpc) e a comparire anche personalmente con
l'avvertimento che la costituzione oltre il termine sopra indicato implica le decadenze previste
dagli artt. 38 (eccezione di incompetenza) e 416 cpc (domanda riconvenzionale; eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; presa di posizione in maniera precisa e non
limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della
domanda; tutte le difese in fatto e diritto; indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
intende avvalersi e in particolare dei documenti, che debbono contestualmente essere
depositati).

Siena, 05/09/2023

il giudice, in funzione di giudice del lavoro
Delio Cammarosano